

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 29/09/2015

INDICE SOMMARIO

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1-Definizioni	(pag. 6)
--------------------	----------

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Art. 2 - Dichiarazione di morte	(pag. 7)
Art. 3 - Denuncia della causa di morte	(pag. 7)
Art. 4 - Malattie infettive e nuclidi radioattivi	(pag. 7)
Art. 5 - Scheda di morte	(pag. 8)
Art. 6 - Morte violenta	(pag. 8)
Art. 7 - Rinvenimento di parti di salme	(pag. 8)
Art. 8 - Autorizzazione alla sepoltura	(pag. 8)
Art. 9 - Nati morti	(pag. 8)
Art. 10 - Prodotti abortivi	(pag. 8)

CAPO III

PERIODO D'OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art. 11 - Durata del periodo	(pag. 9)
Art. 12 - Protrazione della durata del periodo	(pag. 9)
Art. 13 - Riduzione della durata del periodo	(pag. 9)
Art. 14 - Modalità per l'osservazione	(pag. 9)

CAPO IV

DEPOSITO D'OSSERVAZIONE, CAMERA MORTUARIA, OBITORIO E SALA PER AUTOPSIE

Art. 15 - Depositi d'osservazione	(pag. 9)
Art. 16 - Obitori	(pag. 10)
Art. 17 - Camere mortuarie	(pag. 10)
Art. 18 - Autorizzazione ad eseguire autopsia e trattamenti conservativi	(pag. 10)
Art. 19 - Presenze nei locali	(pag. 10)
Art. 20 - Celle frigorifere	(pag. 10)

CAPO V

TRASPORTO DELLE SALME E CELEBRAZIONI

Art. 21 – Trasporti funebri e oneri	(pag. 11)
Art. 22 – Norme generali per i trasporti	(pag. 11)
Art. 23 – Gestione diretta	(pag. 11)
Art. 24 – Modalità	(pag. 11)

Art. 25 – Trasferimento di salme senza funerale	(pag. 12)
Art. 26 – Malattie infettive-diffusive	(pag. 12)
Art. 27 – Radioattività	(pag. 12)
Art. 28 – Percorso del corteo	(pag. 12)
Art. 29 – Celebrazioni	(pag. 12)
Art. 30 – Autorizzazione al trasporto	(pag. 12)
Art. 31 – Autorizzazione al trasporto di morti per malattie infettive-diffusive	(pag. 13)
Art. 32 – Caratteristiche del feretro e preparazione della salma	(pag. 13)
Art. 33 – Verifica e chiusura feretri	(pag. 13)
Art. 34 – Trasporto fuori comune	(pag. 13)
Art. 35 - Trasporto da o per l'estero	(pag. 13)
Art. 36 – Provenienza da fuori comune	(pag. 14)
Art. 37 – Percorso del trasporto	(pag. 14)
Art. 38 - Trasporto di salme destinate allo studio	(pag. 14)
Art. 39 – Trasporto di resti mortali e ceneri	(pag. 14)

CAPO VI

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 40 -Riscontro diagnostico	(pag. 14)
--------------------------------	-----------

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 41 - Aventi titolo alla sepoltura	(pag. 15)
Art. 42 - Sepoltura di parti anatomiche di persona vivente	(pag. 15)
Art. 43 - Sepolture provvisorie	(pag. 15)
Art. 44 - Permesso alla sepoltura	(pag. 16)
Art. 45 - Pluralità di titolari di sepolcro	(pag. 16)
Art. 46 - Formalità della domanda	(pag. 16)
Art. 47 - Apertura di tumuli	(pag. 16)
Art. 48 - Ordine e vigilanza	(pag. 16)

CAPO VIII

OSSARIO COMUNE

Art. 49 - Definizioni	(pag. 17)
-----------------------	-----------

CAPO IX

INUMAZIONI

Art. 50 - Definizioni	(pag. 17)
Art. 51 - Disciplina	(pag. 17)
Art. 52 - Numerazione delle fosse	(pag. 18)
Art. 53 - Requisiti delle fosse	(pag. 18)
Art. 54 - Caratteristiche del feretro	(pag. 18)
Art. 55 - Singolarità nel feretro	(pag. 19)

Art. 56 - Modalità	(pag. 19)
Art. 57 - Piante sulle fosse	(pag. 19)
Art. 58 - Manufatti sulle fosse	(pag. 19)

CAPO X
TUMULAZIONI ED ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

Art. 59 - Tipologie	(pag. 20)
Art. 60 - Requisiti del feretro	(pag. 20)
Art. 61 - Assegnazione dei loculi	(pag. 20)
Art. 62 - Concessionari dei tumuli	(pag. 21)
Art. 63 - Tariffe	(pag. 21)
Art. 64 - Sepolture nuove e vecchie	(pag. 21)
Art. 65 - Spese di manutenzione	(pag. 21)
Art. 66 - Disciplina del singolo tumulo	(pag. 21)
Art. 67 - Recessione di concessione di tumulo	(pag. 22)

CAPO XI
SEPOLTURE PRIVATE

Art. 68 - Concessionari di aree per sepolture	(pag. 23)
Art. 69 - Disciplina delle sepolture private	(pag. 23)
Art. 70 - Aveni titolo alla sepoltura	(pag. 23)
Art. 71 - Recessione da concessione d'area	(pag. 24)
Art. 72 - Durata delle concessioni d'area	(pag. 24)
Art. 73 - Rinuncia od abbandono di sepolture private	(pag. 25)

CAPO XII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 74 - Disposizioni generali	(pag. 25)
Art. 75 - Esumazioni ordinarie e straordinarie	(pag. 25)
Art. 76 - Esumazioni ordinarie	(pag. 26)
Art. 77 - Esumazioni straordinarie	(pag. 26)
Art. 78 - Periodi per le esumazioni straordinarie	(pag. 27)
Art. 79 - Reperti	(pag. 27)
Art. 80 - Smaltimento dei rifiuti	(pag. 27)
Art. 81 - Apertura di feretri	(pag. 27)
Art. 82 - Periodo di sepoltura	(pag. 27)
Art. 83 - Estumulazioni ordinarie	(pag. 27)
Art. 84 - Riduzione di salma	(pag. 28)
Art. 85 - Modalità per esumazione ed estumulazione	(pag. 28)
Art. 86 - Estumulazione per trasferimento	(pag. 29)
Art. 87 - Estumulazioni straordinarie di feretri destinati a fosse	(pag. 29)

Art. 88 - Motivi d'estumulazione	(pag. 29)
Art. 89 - Estumulazioni ed esumazioni coatte	(pag. 29)
Art. 90 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento	(pag. 30)

CAPO XIII

CREMAZIONE, REGISTRO DELLA CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 91 – Registro della cremazione	(pag. 30)
Art. 92 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	(pag. 30)
Art. 93 – Cremazione dei resti mortali, disinteresse ed irreperibilità della famiglia	(pag. 31)
Art. 94 – Urne cinerarie	(pag. 31)
Art. 95 – Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione	(pag. 32)
Art. 96 – Consegna delle urne cinerarie	(pag. 32)
Art. 97 – Dispersione delle ceneri	(pag. 33)

CAPO XIV

REPARTI SPECIALI PER ACATTOLICI O PER COMUNITÀ STRANIERE

Art. 98- Reparti speciali	(pag. 34)
---------------------------	-----------

CAPO XV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 99 - Autorizzazione alla costruzione	(pag. 34)
Art. 100 - Autorizzazione alla sepoltura	(pag. 34)
Art. 101 - Tasse	(pag. 34)

CAPO XVI

NORME DI SERVIZIO E PERSONALE ADDETTO

Art. 102 - Custodia	(pag. 35)
Art. 103 - Compiti del custode-necroforo	(pag. 35)
Art. 104 - Personale	(pag. 35)

CAPO XVII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 105 - Orari d'apertura	(pag. 36)
Art. 106 - Visitatori	(pag. 36)
Art. 107 - Presenze durante le operazioni	(pag. 36)
Art. 108 - Contegno	(pag. 36)
Art. 109 - Pulizia	(pag. 37)
Art. 110 - Decorazioni delle lapidi	(pag. 37)
Art. 111 - Manutenzione degli ornamenti	(pag. 37)
Art. 112 - Sospensione dei lavori	(pag. 38)

Art. 113 - Riti funebri	<i>(pag. 38)</i>
Art. 114 - Divieti	<i>(pag. 38)</i>

CAPO XVIII
CONTRAVVENZIONI

Art. 115 - Sanzioni applicabili	<i>(pag. 38)</i>
Art. 116 - Erezione o posa manufatti	<i>(pag. 38)</i>
Art. 117 - Difformità dei manufatti	<i>(pag. 39)</i>

CAPO XIX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 118 - Rinvii	<i>(pag. 39)</i>
-------------------	------------------

CAPO I
DEFINIZIONI

Art. 1-Definizioni

1. L'accezione di "Sindaco" usata nel presente Regolamento deve intendersi quale Ufficiale di governo responsabile del servizio di Stato Civile, e quindi dei fatti e degli atti inerenti la morte dei cittadini, le cui relative funzioni possono essere assunte, in ragione dell'istituto della delega, da funzionari comunali incaricati, secondo il principio di rispetto della separazione delle competenze gestionali. È fatta salva la competenza del Sindaco *strictu sensu* quale Autorità Sanitaria locale.
2. Per definizione il cimitero comunale è unico, benché suddiviso in più siti. La locuzione "cimitero frazionale" si riferisce alla frazione di cimitero situata nel territorio della località che per tradizione viene così conosciuta.
3. Il presente Regolamento con la locuzione "resti mortali" designa l'insieme delle ossa risultanti a seguito della scheletrizzazione della salma; inoltre col termine "salma o cadavere" designa anche gli esiti diversi dalla scheletrizzazione.

CAPO II
**DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO**

Art. 2 - Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta al più presto possibile, e comunque entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte è avvenuta fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta anche da due persone che ne sono informate.
2. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore, o chi ne è delegato dalla relativa Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte nel termine di 24 ore all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 3 - Denuncia della causa della morte

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo precedente, i medici, a norma dell'art. 103, 1° comma, lett. a) del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sia stata la causa.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 4 - Malattie infettive e nuclidi radioattivi

1. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune, attraverso l'Ufficiale dello Stato Civile, deve darne immediata informazione all'U.L.S.S. dove è avvenuto il decesso.

Art. 5 - Scheda di morte

1. La denuncia della causa di morte, di cui agli articoli precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte, istituita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Copia della scheda di morte dev'essere inviata entro 30 giorni dal Comune all'U.L.S.S. competente per territorio. La trasmissione della scheda è a cura dell'Ufficio dello Stato Civile.
3. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 6 - Morte violenta

1. Ove dalla scheda di morte risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 7 - Rinvenimento di parti di salme

1. Nel caso di rinvenimento di parti di salme o di resti mortali, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'U.L.S.S. competente.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'U.L.S.S. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, quindi comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria affinché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.
3. Le parti della salma od i resti mortali, se è noto a chi appartenevano, devono essere seppelliti nella tomba con la salma di cui facevano parte, sempre che ciò sia conveniente ed operativamente possibile; diversamente, essi vengono inumati, o, se scheletrizzati, deposti nell'ossario comune.

Art. 8 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile in carta non bollata e senza spese.
2. Salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, l'Ufficiale dello Stato Civile non può accordare l'autorizzazione se non siano trascorse 24 ore dalla morte, e dopo che egli si sia accertato della morte medesima per mezzo del medico necroscopo, il quale deve redigere un certificato della visita fatta. Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.
3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti della salma e resti mortali di cui all'articolo precedente.

Art. 9 - Nati morti

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni degli articoli precedenti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 10 - Prodotti abortivi

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'U.L.S.S.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere seppelliti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro

24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'U.L.S.S., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

PERIODO D'OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art. 11 - Durata del periodo

1. Nessuna salma può essere chiusa in cassa, né essere sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata, cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

Art. 12 - Protrazione della durata del periodo

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 13 - Riduzione della durata del periodo

1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o la salma presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico competente designato dall'U.L.S.S. il Sindaco può ridurre il periodo d'osservazione a meno di 24 ore.

Art. 14 - Modalità per l'osservazione

1. Durante il periodo d'osservazione il corpo dev'essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico competente dell'U.L.S.S. adotta le misure cautelative necessarie.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.L.S.S. competente.

CAPO IV

DEPOSITO D'OSSERVAZIONE, CAMERA MORTUARIA, OBITORIO E SALA PER AUTOPSIE

Art. 15 - Depositi d'osservazione

1. In apposito locale dell'ULSS, distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione le salme:
 - a) di persone morte in abitazioni inadatte, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione;

- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
 - c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. L'osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo di evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizione dell'ULSS.

Art. 16 -Obitori

- Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali il Comune utilizza gli obitori afferenti all'Ulss 17:
 - a)mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico di salme di persone decedute senza assistenza medica;
 - b)deposito per un periodo indefinito di salme a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c)deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico-conservativo di salme portatrici di radioattività.
- Il deposito in obitori di altre Ulss è ad onere e costo delle persone o famigliari che ne abbiano fatto richiesta, salvo diversa motivata disposizione da parte dell'autorità Sanitaria o di Polizia Giudiziaria.

Art. 17 - Camere mortuarie

1. Le camere mortuarie hanno la funzione di consentire l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Esse devono essere conformi ai requisiti prescritti dall'art.65 del D.P.R. n. 285/1990 e devono essere allestite con arredi idonei alla deposizione dei feretri.

Art. 18- Autorizzazione ad eseguire autopsia e trattamenti conservativi

1. Le autopsie ed i trattamenti conservativi delle salme vengono svolti a norma dell'artt.45, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo del Servizio Igiene Pubblica dell'Ulss.

Art. 19 - Presenze nei locali

1. I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere le salme di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15.
2. Nei locali di cui agli artt.15, 16 e 17 è vietata la presenza di persone estranee. Nei casi di salme non assistite direttamente sarà assicurata sorveglianza da parte del personale del servizio di custodia, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20 - Celle frigorifere-

1. L'Ulss comprendente più Comuni individua gli obitori ed i depositi d'osservazione che devono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione delle salme.

CAPO V
TRASPORTO DELLE SALME E CELEBRAZIONI

Art. 21 – Trasporti funebri e oneri

1. Il trasporto delle salme è a carico dei familiari, conviventi od eredi. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resto mortale dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione. La spesa per il recupero della salma in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato su chiamata della pubblica autorità, è a carico dei familiari, conviventi od eredi.
2. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 – lettera d) della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.
3. Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.
4. Il Comune assume l'onere delle spese di trasporto delle salme solo nei casi di persone non abbienti od in totale stato di abbandono. I Servizi Sociali svolgeranno, di volta in volta, indagini per verificare la sussistenza delle condizioni di non abbienza o di totale stato di abbandono. Il Dirigente dei Servizi Sociali Comunali adotterà di conseguenza il relativo provvedimento d'assunzione delle spese di trasporto.
5. Il Comune assume l'onere delle spese per il trasporto delle salme anche nei seguenti casi:
 - a) per la traslazione di una salma nel cimitero frazionale richiesto dall'istante in concomitanza col funerale, quando in questo s'era verificata mancanza di disponibilità di loculi, e la salma conseguentemente era stata provvisoriamente tumulata in altro cimitero frazionale;
 - b) quando, a seguito d'estumulazione od esumazione ordinarie, una salma debba essere inumata in altro cimitero frazionale, per permettere il completamento del processo di scheletrizzazione;
 - c) per trasferimento coatto.

Art. 22 – Norme generali per i trasporti

1. Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo;
2. Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni, di cui all'art. 21 della L.R. 18/2010 e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, quando prevista, ed al seppellimento e, se necessario, degli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Art. 23 - Gestione diretta

1. Qualora il Comune intendesse istituire un servizio di trasporto funebre con gestione diretta, dovranno essere osservate le disposizioni di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 24 - Modalità

1. Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III dev'essere eseguito in condizioni che non ostacolino eventuali

manifestazioni di vita.

Art. 25 – Trasferimento di salme senza funerale

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 26 - Malattie infettive-diffusive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo d'osservazione, dovrà essere depositata nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa espressamente le vieti.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi di trasporti da o per l'estero.

Art. 27 - Radioattività

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che la salma è portatrice di radioattività, l'U.L.S.S. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 28 - Percorso del corteo

1. I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo dove è stato chiuso il feretro al cimitero o ad altra destinazione designata. Sono consentite le soste presso l'abitazione del defunto, ove il feretro può restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del medico competente dell'U.L.S.S., nonché presso il luogo ove si svolge la cerimonia funebre. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere effettuata durante il percorso.
2. I cortei funebri non possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 29 - Celebrazioni

1. Le celebrazioni con rito cattolico, o con rito di altre confessioni riconosciute dallo Stato Italiano, vengono svolte nei rispettivi luoghi di culto.
2. Celebrazioni diverse da quelle del precedente comma possono essere svolte nei luoghi richiesti, previa autorizzazione del Sindaco o di altra Autorità di Pubblica Sicurezza competente.

Art. 30 - Autorizzazione al trasporto

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 c. 2 della Legge Regionale 18/2010 l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione e alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale

anche come autorizzazione al trasporto .

2. L'incaricato del trasporto della salma, di resti mortali o di ceneri dev'essere munito della citata autorizzazione, la quale deve venire consegnata al custode del cimitero.

Art. 31 - Autorizzazione al trasporto di morti per malattie infettive-diffusive

1. Per i morti a causa di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto disciplinata dall'articolo precedente può essere data soltanto quando risulti accertato che la salma, trascorso il periodo di osservazione, sia stata composta nella duplice cassa prevista dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990, seguendo le prescrizioni degli artt. 26 e 32 del presente Regolamento.

Art. 32 - Caratteristiche del feretro e preparazione della salma

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito dopo che siano trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano a salme sottoposte a trattamenti d'imbalsamazione.

Art. 33 – Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.
2. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 34 - Trasporto fuori Comune

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune deve farsi direttamente dal domicilio, o dal luogo di sepoltura, con apposito carro chiuso.
2. I necrofori non possono abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento. I necrofori curano altresì l'apposizione del sigillo sulla cassa da trasportare in altro Comune.

Art. 35 - Trasporto da o per l'estero

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Per il trasporto di salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o diretti verso Stati non aderenti alla

Convenzione di Berlino si fa riferimento agli artt. 28 e 29 nel D.P.R. n. 285/1990.

Art. 36 - Provenienza da fuori Comune

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero dev'essere accompagnato da regolare autorizzazione, sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia al custode del cimitero il permesso di seppellimento.

Art. 37 - Percorso del trasporto

1. Sia nel caso dell'articolo precedente, sia quando un feretro debba attraversare il territorio comunale, il convoglio funebre deve, per quanto è possibile, percorrere la strada più breve.

Art. 38 - Trasporto di salme destinate allo studio

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, di salme destinate all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 39 - Trasporto di resti mortali e ceneri

1. Il trasporto di resti mortali o di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. I resti mortali devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere contenute in un'urna cineraria conforme alla normativa vigente con dimensioni tali da essere contenute nei colombari/ossari esistenti.
4. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

CAPO VI

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 40- Riscontro diagnostico

1. I risultati dei riscontri diagnostici, eseguiti a norma degli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 285/1990, devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura per eventuale rettificazione della scheda di morte. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici alla competente U.L.S.S., secondo le procedure di cui all'art. 5, 2° comma, del presente Regolamento.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione dev'essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.L.S. approvato con R.D. n. 1265/1934 e successive modificazioni.

CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 41 - *Aventi titolo alla sepoltura*

1. Nei cimiteri devono essere seppelliti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne sia stata in vita la residenza;
 - b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma che, in vita, avevano in esso la residenza;
 - c) le salme delle persone residenti in vita fuori del Comune, ma in territorio rientrante nell'ambito di parrocchie ricadenti nel territorio di Monselice;
 - d) le salme delle persone residenti in passato fuori del Comune, ma che avevano legami di parentela entro il IV grado con cittadini residenti in Monselice;
 - e) le salme delle persone residenti in vita fuori del Comune, ma che, al momento della morte, avevano parenti entro il IV grado sepolti nei cimiteri comunali di Monselice;
 - f) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero di Monselice;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
 - i) i cittadini onorari.

Art. 42 - *Sepoltura di parti anatomiche di persona vivente*

1. È ammessa la sepoltura in cimitero di parti anatomiche umane riconoscibili, asportate a seguito d'operazione chirurgica, di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Nessuna parte anatomica può essere seppellita nei cimiteri frazionali senza il permesso rilasciato dal funzionario incaricato.
3. Il permesso viene ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singolo contenitore e depositato agli atti, secondo la prassi.
4. Le parti anatomiche non possono essere tumulate in loculo. Esse possono essere:
 - a) inumate;
 - b) cremate e disperse nell'ossario comune;
 - c) cremate e tumulate in cinerario od ossario. In tal caso le ceneri devono essere contenute in un'apposita urna di materiale conforme ai requisiti di legge, perfettamente sigillata, recante all'esterno la dicitura "Parte anatomica di" seguita dal nome, cognome e data di nascita dell'amputato. Nessuna iscrizione dev'essere apposta sulla lapide.
5. Non è data facoltà ad alcuno di chiedere l'esumazione della parte anatomica, nemmeno dopo la morte dell'amputato, al fine di procedere alla riunificazione del corpo.
6. Il Comune, quando lo ritiene opportuno, procede all'esumazione ordinaria per porre i resti esclusivamente nell'ossario comune.
7. Il periodo d'inumazione è quello previsto per le salme seppellite nel relativo cimitero frazionale.
8. Il Comune pone un segno anonimo ad indicare che la fossa è occupata. Non è concessa la posa di lapide od altro segno da parte di privati.

Art 43 - *Sepulture provvisorie*

1. Qualora in un cimitero frazionale si verificasse la mancanza di disponibilità di tumuli, può essere autorizzata la tumulazione di un defunto in un altro cimitero frazionale per la durata di

tempo necessaria all'ultimazione dei lavori inerenti al tumulo di definitiva destinazione.

2. Qualora in un cimitero frazionale si verificasse la mancanza di disponibilità di fosse, l'inumazione di un defunto in un altro cimitero frazionale avrà carattere definitivo. Il coniuge od un parente di grado più prossimo al defunto può chiedere una tumulazione provvisoria per la durata di tempo necessario all'ultimazione dei lavori inerenti allo sgombero od alla creazione di fosse nel cimitero frazionale di definitiva destinazione.
3. Le spese di tumulazione provvisoria, nonché di estumulazione e di traslazione dal loculo provvisorio alla sepoltura definitiva, sono a carico del Comune.

Art. 44 - Permesso alla sepoltura

1. Nessun defunto può essere seppellito nel cimitero senza il permesso rilasciato dal funzionario incaricato.
2. Il permesso viene ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singolo defunto e depositato agli atti, secondo la prassi. I feretri possono essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie, previa autorizzazione.
3. Il periodo di deposito di cui al precedente comma non può in nessun caso oltrepassare la durata indicata nell'autorizzazione medesima.

Art. 45 - Pluralità di titolari di sepolcro

1. Nel caso di sepolture, private o meno, qualora i titolari siano più d'uno in virtù di concessione o per successione, essi, entro un anno dalla data d'acquisizione del titolo, devono designare uno solo tra loro, il quale assuma l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità di tutti gli altri titolari. Scaduto il termine, ed in mancanza della designazione da parte degli interessati, il Comune provvederà d'ufficio all'individuazione, scegliendo il maggiorenne più giovane d'età.

Art. 46 - Formalità della domanda

1. In relazione alla richiesta di effettuazione di un servizio di polizia mortuaria (trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione, ecc.) o di una concessione (area, loculo, ossario, cinerario, ecc.) o l'apposizione di croce o lapide, si presume che il richiedente agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere lo stato di fatto, fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice in ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 47 - Apertura di tumuli

1. L'apertura e la chiusura dei tumuli devono essere eseguite da personale autorizzato dal Comune.
2. È consentita l'apertura di tumuli, siano essi dati in concessione o privati, da parte dei titolari solo nel caso non vi siano defunti seppelliti.
3. La sola asportazione di lapide non è considerata apertura di tumulo.

Art. 48 - Ordine e vigilanza

1. La responsabilità della manutenzione dei cimiteri spetta all'Ufficio Tecnico Comunale; quella inerente all'ordine ed alla vigilanza spetta al Sindaco.
2. La vigilanza ed il controllo sull'intero servizio e strutture cimiteriali, per quanto attiene agli

aspetti sanitari, spetta all'U.L.S.S. competente.

CAPO VIII OSSARIO COMUNE

Art. 49- Definizione

1. Tra i cimiteri frazionali è garantita la presenza d'almeno un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione. È altresì destinato agli altri usi previsti dal presente Regolamento, nonché al conferimento di ossa a seguito di disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità Comunale o Giudiziaria.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nell'ossario comune vengono anche destinate le ceneri delle salme per le quali non sia stato diversamente disposto.

CAPO IX INUMAZIONI

Art. 50 - Definizione

1. Per campo s'intende l'insieme delle fosse non separate da altri manufatti verticali (loculi, cappelline, mura, ecc.).
2. Un campo può essere composto da più riquadri.
3. Per riquadro s'intende l'insieme delle fosse delimitato da sentieri larghi più dei camminamenti esistenti tra fossa e fossa, e che lo cingono da un lato a quello opposto.
4. La ripartizione dei campi e dei riquadri è disposta con apposito atto e planimetria dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvede altresì alla numerazione delle fosse.

Art 51 - Disciplina

1. È garantita la presenza di campi destinati alla sepoltura per inumazione, tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche, ed al livello della falda freatica.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro, e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità, secondo la numerazione progressiva definita dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. L'assegnazione delle fosse avviene in stretto ordine progressivo crescente numerico. Non è data facoltà ai privati di chiedere deroga all'assegnazione, salvo quanto disposto dal successivo comma.
4. Si deroga a quanto stabilito nel 3° comma soltanto quando vi sia la concreta possibilità d'inumare un defunto recente in una fossa del riquadro in uso, la quale risulti essere attigua a quella del suo coniuge od a quella d'un suo parente di I grado. Tale deroga è subordinata alla presentazione di domanda da parte di chi ne ha titolo.
5. Per l'inumazione delle salme di fanciulli d'età inferiore ai dieci anni si deve utilizzare un riquadro distinto.
6. I deceduti recenti vanno seppelliti in riquadri distinti da quelli usati per l'inumazione delle salme estumulate, rinvenute indecomposte; si fa eccezione per le salme dei fanciulli d'età

inferiore ai dieci anni rinvenute indecomposte, le quali devono essere inumate nel riquadro corrente riservato ai fanciulli.

7. L'Ufficio Gestione Cimiteri determina quali riquadri debbano essere riservati alla sepoltura dei deceduti recenti e quali ai cadaveri estumulati rinvenuti indecomposti.
8. Non si può utilizzare un altro riquadro se prima non sia stato completato quello corrente.

Art. 52 - Numerazione delle fosse

1. Ogni fossa sarà contrassegnata da un cippo portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo aver coperto la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata, a cura del custode stesso, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

Art. 53 - Requisiti delle fosse

1. Ciascuna fossa deve essere scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero. Dopo che vi è stato depresso il feretro, essa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione delle salme di persone d'oltre dieci anni d'età devono avere, nella loro parte più profonda (a m. 2), la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. Le fosse per le salme dei fanciulli d'età inferiore ai dieci anni devono avere, nella parte più profonda (a m. 2), la lunghezza di m. 1,50, la larghezza di m. 0,50, e devono distare tra loro almeno m. 0,50 da ogni lato.
4. I camminamenti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere ricavati dalla fascia di terreno che separa fossa da fossa, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
5. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.
6. Le urne cinerarie possono essere interrate per la durata di dieci anni, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

Art. 54 - Caratteristiche del feretro

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti da altro Comune o dall'estero, per le quali sussiste

l'obbligo della duplice cassa, di norma la cassa di legno dev'essere contenuta in quella metallica. Per l'inumazione verrà asportata la cassa metallica, altrimenti si procederà ai sensi dell'art. 75, 2° comma, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 55 - Singolarità nel feretro

1. Ogni salma destinata all'inumazione dev'essere chiusa in cassa di legno e seppellita in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e seppelliti in una stessa fossa.

Art. 56 - Modalità

1. Per calare nella fossa un feretro si deve avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione è eseguita a mezzo di corde o a braccia o con meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa viene subito riempita come indicato nell'art. 53, 1° comma.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere le salme dalla loro cassa.

Art. 57 - Piante sulle fosse

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori e corone, e coltivare piccole aiuole, purché le piante, con le radici o con i rami, non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sono ammessi pure arbusti sempreverdi d'altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati. Nel caso essi venissero a superare le dimensioni consentite, è compito del proprietario provvedere ad una congrua potatura. In caso d'inadempienza il Comune provvederà d'ufficio alla potatura, al taglio od anche allo sradicamento con onere a carico dell'avente titolo.

Art. 58 - Manufatti sulle fosse

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci, monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, previa l'autorizzazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio tecnico.
2. Può presentare domanda esclusivamente il coniuge, un parente entro il IV grado od un affine entro il II grado del defunto, anche a mezzo di ditta incaricata.
3. Per i defunti seppelliti a spese del Comune la domanda può essere presentata da chiunque.
4. Alla domanda dev'essere allegato il progetto della lapide o delle opere.
5. Le lapidi poste sulle fosse di persone di oltre dieci anni d'età devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza m. 1,75; larghezza m. 0,75; altezza della lapide verticale non superiore a m.0,75.
6. Le lapidi poste sulle fosse di persone d'età inferiore ai dieci anni devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza m. 1,10; larghezza m. 0,50; altezza della lapide verticale non superiore a m. 0,75.
7. Il manufatto non può ricoprire per più del 50% la superficie del terreno sul quale esso insiste.
8. Tali opere, trascorso il periodo previsto per la completa scheletrizzazione delle salme, vengono rimosse d'ufficio dal Comune al fine del conseguente smaltimento. Il titolare dell'autorizzazione alla posa può presentare richiesta d'asportazione del manufatto nei tre mesi antecedenti il termine di scadenza dell'autorizzazione stessa, liberando così il Comune dall'onere dello smaltimento. L'asportazione dal cimitero dovrà essere completata entro un mese dall'esumazione; qualora essa non venisse effettuata entro tale termine, il manufatto verrà smaltito a cura ed onere del Comune.
9. All'infuori di quanto è stato indicato nel presente capo, sulle fosse del campo è assolutamente

vietata qualsiasi opera muraria.

CAPO X TUMULAZIONI ED ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

Art. 59 - Tipologie

1. Il Comune può concedere ai privati l'uso di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) loculi;
 - c) colombari-ossari, per la raccolta di resti mortali o urne cineraria;
2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei tumuli, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 60 - Requisiti del feretro

1. Le salme destinate alla tumulazione nelle sepolture di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno, aventi i requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Sulla cassa esterna dev'essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 61 - Assegnazione dei loculi

1. L'assegnazione dei loculi avviene secondo i criteri di seguito descritti:
 - a) il loculo viene assegnato d'ufficio, in senso verticale, dall'alto verso il basso e da sinistra a destra;
 - b) l'Ufficio Concessione Cimiteriali può derogare all'ordine d'assegnazione sopra descritto solo per avvicinare tra loro coniugi o parenti fino al II° grado, qualora l'interessato presenti domanda in tal senso;
 - c) i loculi non possono essere concessi per la sepoltura di soli resti mortali o ceneri;
 - d) è consentito, al momento del rilascio di concessione d'un loculo, il rilascio di concessione anche del loculo vicino orizzontalmente (in deroga al punto a), per l'avvicinamento di coniuge o parente fino al II° grado, già tumulato in altro loculo dello stesso o di altro cimitero frazionale, o anche di altro Comune. L'avvicinamento può essere richiesto solo in concomitanza con la tumulazione del secondo defunto.
 - e) è consentita altresì, a richiesta di un familiare e con il consenso scritto degli altri aventi titolo, la traslazione di una salma in un loculo attiguo a quello di altra salma, al solo scopo di permetterne l'avvicinamento alla salma del coniuge o di un altro parente fino al 2° grado. In tale caso non si procede al rimborso del prezzo della concessione di cui all'art. 67 del presente regolamento.

Art. 62 - Concessionari dei tumuli

1. I loculi e i colombari-ossari possono essere dati in concessione ad una sola persona fisica per la tumulazione del coniuge o del parente di grado più prossimo.
2. Il concessionario trasmette l'uso della tomba solo ai propri eredi.
3. Il tumulo non può essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.

Art. 63 - Tariffe

1. Le tariffe riguardanti le sepolture, le operazioni, le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 64 - Sepolture nuove e vecchie

1. I loculi ed i colombari- ossari vengono considerati “nuovi”, ai fini delle tariffe di concessione, quando non siano ancora trascorsi 30 anni dal loro collaudo.
2. I loculi ed i colombari- ossari vengono considerati “vecchi”, ai fini delle tariffe di concessione, dopo che siano trascorsi almeno 30 anni dal loro collaudo.
3. L’anno dell’avvenuto collaudo risulta dal relativo verbale; qualora quest’ultimo non sia più rintracciabile, l’anno potrà essere dedotto da altri atti d’ufficio (es.: termine lavori , il primo sepolto nell’ala interessata riscontrabile dai registri comunali ecc.).

Art. 65 - Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, dei loculi e dei colombari-ossari sono a carico del privato concessionario.
2. Nei casi di più concessionari della medesima tomba, le spese gravano in solido. È fatta salva la possibilità d’assunzione della spesa nei confronti del Comune da parte d’uno solo dei concessionari.
3. Il responsabile della manutenzione è individuato con le modalità previste dall’art. 45.

Art. 66 - Disciplina del singolo tumulo

1. Ogni loculo può contenere un solo feretro.
2. È consentita la collocazione di più cassette di resti ossei in un unico tumulo, ove è presente un feretro, nei limiti della capacità del volume. Solo per il cimitero centrale, che sarà dotato di apposita struttura cineraria, sarà possibile il ricongiungimento familiare presso la stessa cella di salma estumulata e cremata, al costo di una cella che ne potrà contenere al massimo 4.
3. Per gli altri cimiteri è consentito la collocazione di più cassetine in unico tumulo anche per le urne cinerarie.
4. Il concessionario ha l’obbligo di far apporre sulla lapide, a sue spese, nome, cognome, data di nascita e di morte, relativi a tutti i defunti tumulati nel loculo, si trattino di salme, resti o ceneri.
5. La disciplina sopra descritta si applica anche ai loculi privati.
6. Il periodo di concessione ha la durata di anni 30, il cui termine iniziale decorre dalla data della concessione del tumulo; i termini iniziale e finale devono essere indicati nell’atto concessorio.
7. Per i colombari-ossari il periodo di concessione decorre dalla data di rilascio della stessa; i termini iniziale e finale devono essere indicati nell’atto concessorio.
8. Eccezionalmente, qualora il mancato utilizzo del loculo o colombario-ossario sia dovuta a cause oggettive indipendenti dalla volontà dei familiari, è consentito far decorrere la data della concessione alla data di effettivo utilizzo del tumulo/colombaro.
9. Eccezionalmente, potranno essere rilasciate concessioni per la durata d’un anno, eventualmente prorogabile fino a due anni, in attesa che sia completata la costruzione della tomba di famiglia di cui al capo XI.
10. In casi straordinari, e con provvedimento motivato, potranno altresì essere rilasciate concessioni per un periodo d’anni inferiore a 30.
11. Al termine della durata della concessione i resti dei defunti seppelliti vengono conferiti negli ossari comuni, a meno che gli aventi diritto nei tre mesi antecedenti la data di scadenza della concessione, opportunamente informati dall’Ufficio Concessioni Cimiteriali, non chiedano una

diversa destinazione.

12. E' consentito il rinnovo della concessione per ulteriori 30 anni, previa verifica della disponibilità a cura dell'ufficio gestione cimiteri e con un contingente da stabilirsi annualmente dalla Giunta Comunale, unitamente alla tariffa per il rinnovo.
13. Si deroga a quanto stabilito dal 10° comma solo qualora il rinnovo sia chiesto da un coniuge o da un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado. In tal caso la nuova concessione avrà la durata di 10 anni. Non saranno consentiti ulteriori rinnovi.
14. Il Comune riconosce la titolarità delle concessioni dei loculi rilasciate antecedentemente al D.P.R. 803/1975 a tempo indeterminato, comunemente dette "perpetue". I loculi dati in concessione perpetua, qualora risultino in stato di abbandono e palese degrado tali da compromettere la sicurezza, l'igiene e il decoro, ritornano nella completa disponibilità del Comune, previa verifica dell'inesistenza degli eredi ai sensi dell'art. 572 c.c. o comunque in presenza del loro comprovato disinteresse previa formale diffida a procedere. Il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito e si dovranno affiggere per un anno avvisi all'Albo Pretorio, sui loculi interessati e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero frazionale per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Qualora i manufatti con l'insieme dei loculi perpetui, rappresentino interesse monumentale, sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerli.

Art. 67 - Recessione di concessione di tumulo

1. In caso di trasferimento di salma prima della scadenza della concessione, il richiedente l'operazione ha l'obbligo di disporre la traslazione anche degli eventuali altri resti mortali o ceneri seppelliti assieme, allegando, solo qualora egli non sia il concessionario, nota di liberatoria di tutti gli aventi titolo (coniuge o parenti del defunto di grado più prossimo).
2. Il tumulo, liberato interamente da ogni defunto, ritorna nella completa disponibilità del Comune, e vengono a decadere sullo stesso ogni diritto od interesse legittimo del concessionario od avente titolo.
3. La rinuncia dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione che calcolato sui $\frac{3}{4}$ della tariffa in vigore all'atto della rinuncia, viene così fissato:
$$C = (3/4) \times T \times (1-U/d)$$

dove

C= corrispettivo da rimborsare;

T= tariffa attuale della concessione;

d= durata della concessione;

U= anni utilizzati dalla concessione, intercorrente tra la data di inizio della concessione e la data di rinuncia alla sepoltura.

4. In ogni caso il corrispettivo della concessione utilizzata, nel caso di traslazione in ambito comunale, non potrà essere superiore al canone della nuova sepoltura prescelta.
5. Si dà luogo al rimborso o al conguaglio solo dopo che l'interessato ha provveduto a rimettere in pristino, tramite il custode del cimitero, la sepoltura ed a sostituire i chiusini usati con altri di uguale spessore e qualità.

CAPO XI
SEPOLTURE PRIVATE

Art. 68 - Concessionari di aree per sepolture

1. Possono essere date in concessione aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.
2. L'area può essere concessa:
 - a) ad una singola persona fisica;
 - b) ad un singolo ente, ordine religioso o fondazione.
3. Non possono essere concesse aree a persone fisiche o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. L'area viene assegnata d'ufficio nell'ambito della disponibilità di quelle libere site nel cimitero frazionale prescelto, seguendo l'ordine numerico dei lotti, senza soluzione di continuità. È fatta salva la possibilità di scelta da parte del richiedente qualora l'istanza ricada nell'ambito di cimiteri frazionali nel cui interno vi siano lotti di superficie diversa.
5. Nel caso in cui il concessionario sia una persona fisica, egli trasmette la proprietà della tomba per eredità ai propri legittimi successori. Per la disciplina dei rapporti fra privati si fa riferimento al Codice Civile.
6. Il diritto alla sepoltura è irrinunciabile; il Comune, permetterà la sepoltura in dette tombe rispettando l'ordine cronologico delle richieste, a prescindere dal numero dei condomini della medesima tomba.

Art. 69 - Disciplina delle sepolture private

1. La costruzione sull'area dev'essere eseguita a cura del concessionario.
2. Il progetto dovrà essere presentato con Segnalazione Certificato Inizio Attività (S.C.I.A.). Lo stesso dovrà chiaramente indicare il numero e la tipologia delle sepolture.
3. Le sepolture di qualsiasi tipologia, siano esse fosse o tumuli, devono essere numerate a cura del concessionario. Tale numerazione dev'essere riportata nel progetto. Qualora le sepolture siano a sistema di tumulazione, la progressione numerica deve svilupparsi dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, senza distinzione di tipologia di tumulo.
4. La concessione dei tumuli e delle aree deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
5. Con l'atto di concessione il Comune può imporre al titolare, pena la decadenza della concessione stessa, determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato.
6. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. L'opera può essere utilizzata solo dopo che il Comune abbia rilasciato il certificato d'usabilità.
8. Il periodo d'ogni concessione decorre dalla data di rilascio della stessa.

Art. 70 - Aveni titolo alla sepoltura

1. Nelle tombe di famiglia hanno titolo ad essere seppelliti, salvo particolari limitazioni contenute nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario, il coniuge, i parenti del concessionario fino al IV grado, ed i suoi affini fino al II grado.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private edificate sulle aree di cui all'art. 68, 2° comma, lettera b), è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. La domanda di tumulazione in una sepoltura privata dev'essere fatta dal concessionario, dai

suoi eredi o dal legale rappresentante.

4. A seguito di richiesta scritta e motivata presentata dai soggetti di cui al punto 3, il Dirigente responsabile può rilasciare autorizzazione al seppellimento di persona non legata da parentela od affinità con l'istante.
5. Il Sindaco, ottenuto il consenso del concessionario, può autorizzare la sepoltura provvisoria in tombe di famiglia di defunti non aventi titolo, per la durata di tempo necessaria all'ultimazione dei lavori inerenti al tumulo di definitiva destinazione. Il periodo della sepoltura provvisoria non può superare i cinque anni.

Art. 71 - Recessione da concessione d'area

1. In caso di recessione dalla concessione di un'area per la realizzazione di tombe di famiglia o monumentali, il titolare ha la facoltà di chiedere il rimborso per il periodo non usufruito. La somma rimborsata viene così regolata:
 - a) aree libere - Il concessionario di area destinata alla costruzione di sepolture di famiglia, qualora non intenda più usufruire e sempreché l'area sia libera da salma o opere sepolcrali, può rinunciare alla concessione ottenendo il rimborso di cui al precedente art.67;
 - b) aree con parziale costruzione- Il concessionario che pur avendo iniziato la costruzione, non intende portarla al termine e rinuncia alla concessione, ottiene il rimborso di cui alla precedente lettera a) conservando il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, che debbono essere rimosse entro tre mesi dalla rinuncia. Il Comune può autorizzare la cessione di dette opere al nuovo concessionario dell'area rinunciata che si impegni di ultimare la costruzione entro un dato termine;
 - c) aree con opere finite- Il Comune si riserva il diritto di prelazione nel caso in cui il concessionario di sepoltura ultimata, intenda, per particolari giustificati motivi, cederla a terzi. Per la restituzione dell'area viene corrisposto al titolare il rimborso secondo quanto previsto dalla precedente lettera a). Il valore delle opere è invece calcolato, di comune accordo tra l'Ufficio LL.PP. del Comune ed un tecnico di fiducia del proprietario. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'autorità Giudiziaria le cui spese eventuali saranno a carico del privato.
Se il Comune non intende valersi del diritto di prelazione, la cessione della sepoltura può essere autorizzata a favore di terzi, ferma la retrocessione dell'area al Comune e all'obbligo di quest'ultimo di concederla al nuovo proprietario della sepoltura. I suddetti provvedimenti sono adottati, su richiesta documentata delle parti, con apposito atto deliberativo, seguito dalla stipulazione di atto di concessione da parte del Comune, per quanto riguarda l'area e di atto notarile per quanto riguarda il manufatto. Le spese dell'atto restano a carico del nuovo concessionario.
2. La cessione di sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatto con il consenso espresso delle singole parti.

Art. 72 - Durata delle concessioni d'area

1. Le concessioni di aree per l'edificazione di tombe di famiglia o monumentali, previste dall'art. 68 del presente Regolamento, hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo.
2. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, detti eredi potranno richiederne il rinnovo; in tal caso il rinnovo della concessione verrà accordato previo pagamento d'una somma corrispondente alla tariffa dell'area, in vigore al momento della scadenza.
3. Qualora gli eredi non presentino richiesta di rinnovo ciò costituirà una legale presunzione

d'abbandono nel manufatto pertanto la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. La Giunta Comunale dovrà deliberare in merito e si dovranno affiggere per un anno avvisi all'Albo Pretorio sul manufatto e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero frazionale per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

4. Il Comune riconosce la titolarità delle concessioni rilasciate antecedentemente al D.P.R. n. 803/1975 a tempo indeterminato, comunemente dette "perpetue".

Art. 73 - Rinuncia od abbandono di sepolture private

1. Nel caso di rinuncia o d'abbandono con palese degrado di sepolture private, siano esse in concessione o perpetue, da parte d'uno o più proprietari, si procede come segue:
 - a) nel caso di unico proprietario di cappellina o colombario-ossario, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui esso si erge;
 - b) nel caso di più proprietari di cappellina o colombario-ossario con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;
 - c) nel caso di più proprietari di cappellina o colombario-ossario in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri.
2. L'ufficio tecnico Comunale accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza l'igiene e il decoro avvia la ricerca per il rintraccio degli eredi ai sensi dell'art. 572 del c.c. Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse previa formale diffida a procedere, il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito ai succitati punti a), b) c) e si dovranno affiggere avvisi per un anno all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero frazionale per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Qualora il manufatto, nel suo insieme, rappresenti interesse monumentale sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerlo.

CAPO XII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 74 - Disposizioni generali

1. Senza l'autorizzazione del Dirigente responsabile dei Servizi Demografici o suo incaricato non devono essere eseguite, per nessun motivo, esumazioni od estumulazioni, salvo che siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria. Esse devono essere eseguite sotto stretta osservanza delle condizioni impartite.

Art. 75 - Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie quelle che si eseguono quando sono trascorsi almeno 10 anni dal seppellimento.
3. Sono straordinarie quelle che si eseguono quando non è ancora trascorso il periodo di tempo previsti dal precedente comma. Esse si effettuano su ordine dell'Autorità Giudiziaria o, su richiesta degli aventi diritto, per traslare le salme in altre sepolture o per cremarle, previa autorizzazione del Dirigente responsabile o suo incaricato.
4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
5. Al termine del periodo previsto d'inumazione i resti dei defunti seppelliti vengono conferiti

negli ossari comuni, a meno che, nei tre mesi antecedenti la data di detta scadenza, gli aventi diritto non chiedano una diversa destinazione.

6. Le ossa delle salme non identificate, che si rinvenissero, saranno diligentemente raccolte e deposte nell'ossario comune.
7. Non è consentita alcuna proroga del periodo d'inumazione.

Art. 76 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Dirigente responsabile o suo incaricato seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi ed i riquadri che vennero occupati per primi.
2. Dovendo procedere allo sgombero d'un intero riquadro, sarà ivi collocato, con un anticipo possibilmente di almeno sei mesi, un avviso di prossima esumazione dei defunti, e gli aventi diritto potranno chiedere la raccolta dei resti mortali e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Tale avviso sarà pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune, nonché all'ingresso del cimitero. Nel caso in cui gli interessati non si presentassero, verrà inviata una comunicazione al parente vivente più prossimo al defunto purché ancora residente presso il Comune da effettuarsi almeno un mese prima dell'inizio delle operazioni. Nel caso di parenti irreperibili i resti mortali saranno conservati per anni due in apposite cassetine presso il magazzino cimiteriale. Alla scadenza senza che alcun parente abbia manifestato diversa intenzione, i resti verranno collocati in ossario comune. Di tali operazioni sarà dato apposito avviso. Di norma il periodo di affissione dei suddetti avvisi dovrà ricomprendere la ricorrenza dei defunti.
3. Trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, ogni oggetto e ricordo non reclamati cadranno in proprietà e disponibilità del Comune.
4. Nel caso venga accertata la non completa scheletrizzazione della salma, essa potrà:
 - a) permanere nella fossa d'originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in un contenitore di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, alla cremazione in un contenitore di materiale facilmente combustibile.
5. Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
6. È consentito aggiungere direttamente sulla salma da reinumare e nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
7. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Art. 77 - Esumazioni straordinarie

1. Il privato ha titolo a chiedere un'esumazione straordinaria esclusivamente per trasferire la salma in un altro Comune.
2. L'operazione è autorizzata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria e non richiede la presenza di operatori sanitari.
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ULSS.

Art. 78 - Periodi per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi di salme di persone morte di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il medico competente dell'U.L.S.S. dichiari che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 79 - Reperti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in colombari-ossari o loculi ad essi concessi. In tale caso i resti mortali devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.
2. Le monete, le pietre preziose ed in genere gli oggetti di valore che siano rinvenuti nel corso delle operazioni sia d'estumulazione che d'esumazione, devono essere consegnati al funzionario responsabile, il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Tali oggetti dovranno essere restituiti alla famiglia che ne ha titolo di successione, nel caso che questa presenti domanda e sia chiaramente identificata. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio Gestione Cimiteri. Qualora non venissero reclamati entro il termine previsto, potranno essere liberamente messi all'asta a favore del Comune.

Art. 80 - Smaltimento dei rifiuti

1. I rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale devono seguire la destinazione prevista dalla vigente normativa in materia, cui deve attenersi l'Ufficio Tecnico Comunale od il concessionario/appaltatore incaricato.

Art. 81 - Apertura di feretri

1. Prima che siano trascorsi 30 anni per le sepolture a tumulazione, e 10 per quelle ad inumazione, conformemente agli artt. 66 e 75, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, fatte salve le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del medico competente.

Art. 82 - Periodo di sepoltura

1. Le estumulazioni e le esumazioni, quando non si tratti di cadaveri seppelliti in tombe private, si eseguono dopo la scadenza dei periodi previsti agli artt. 63 e 72, secondo il provvedimento che d'ufficio verrà disposto dal Dirigente responsabile o suo incaricato.

Art. 83 - Estumulazioni ordinarie

1. Alla scadenza dei 30 anni il Comune rientra in possesso del loculo.
2. Scaduto il termine trentennale di tumulazione, il coniuge od un parente del defunto di grado più prossimo, che in quanto concessionario abbia la disponibilità d'un tumulo, potrà richiedere che i resti mortali siano raccolti in una cassetta di zinco per collocarli in un colombario-ossario o loculo di cui ne abbia la disponibilità.
3. Qualora la salma non sia completamente scheletrizzata, gli aventi titolo possono chiederne la

cremazione e porre le risultanti ceneri in un colombario-ossario o loculo di cui uno di essi ne abbia la disponibilità. Il richiedente deve dichiarare che il coniuge od i parenti del defunto di grado pari al suo non dissentono sulla cremazione. La dichiarazione vale quale liberatoria per il Comune ai fini dell'esecuzione dell'operazione richiesta.

4. Qualora s'accerti l'incompleta scheletrizzazione del cadavere estumulato, si procederà alla successiva inumazione E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione.
5. La salma verrà inumata nel medesimo cimitero dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la completa scheletrizzazione. Esso rimarrà inumato per almeno cinque anni, o per almeno due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.
6. Qualora in taluni cimiteri non fosse possibile effettuare le inumazioni di cui al comma precedente, il cimitero frazionale deputato a tali operazioni verrà individuato dal Dirigente responsabile o suo incaricato.
7. Il custode provvederà ad annotare sul registro i dati identificativi dei defunti estumulati e poi inumati, nonché l'ubicazione degli stessi nei cimiteri.
8. Le medesime disposizioni si applicano per i cadaveri deposti nelle tombe di famiglia.
9. Nel caso in cui i congiunti di cui al punto 2. non manifestassero interesse o fossero irreperibili, i resti mortali verranno deposti nell'ossario comune, qualora i defunti siano completamente scheletrizzati, fatta salva la procedura di cui all'art.76 comma due.

Art. 84 - Riduzione di salme

1. E' vietato eseguire operazioni tendenti a ridurre la salma per porla entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocato nella tomba al momento della sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sui cadaveri operazioni per le quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 85 - Modalità per esumazione ed estumulazione

1. Nel disporre un'esumazione od un'estumulazione si deve tenere calcolo del periodo di sepoltura del feretro onde poter preliminarmente valutare le probabilità di raccogliere solamente le ossa oppure di rinvenire la salma non scheletrizzata, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione, allo scopo di poter adottare le idonee precauzioni.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa d'imballo preventivamente preparata. Quando la cassa non sia stata messa in imballaggio, il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto con un telone cerato.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. Il loculo o la fossa rimasto vuoto e aperto dovrà essere disinfettato e così tutto il terreno circostante con il quale il feretro e la terra che lo circondava possano avere avuto contatto. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di

gomma a perdere. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 86 - Estumulazione per trasferimento

1. Il Dirigente responsabile o suo incaricato può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di seppellimento ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sepoltura od altro Comune.
2. Possono esservi eventuali accordi al riguardo tra l'Autorità Sanitaria e quella comunale.

Art. 87 - Estumulazioni straordinarie di feretri destinati a fosse

1. Le estumulazioni straordinarie per traslare le salme in fosse possono essere disposte dal Comune, ovvero dai privati.
2. Il periodo d'inumazione per le salme rimaste tumulate per almeno 25 anni, seguirà quanto disposto dall'art.83 comma 5; mentre per le salme tumulate per meno di 25 anni, il periodo di inumazione sarà di anni 10.
3. Le spese per l'operazione sono a carico del Comune compresa l'eventuale collocazione di una lapide o croce.
4. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Art. 88 - Motivi d'estumulazione

1. Il concessionario può chiedere l'estumulazione d'un defunto per porlo in un'altra sepoltura solo nei seguenti casi:
 - a) per avvicinamento ex art. 61;
 - b) per traslazione da o verso una sepoltura privata;
 - c) per traslazione in altro Comune;
 - d) per la traslazione di una salma nel cimitero frazionale richiesta dall'istante in concomitanza con il funerale, quando in questo s'era verificata mancanza di disponibilità di loculi, e la salma conseguentemente era stata provvisoriamente tumulata in altro cimitero frazionale.
2. In caso d'estumulazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria, la salma sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità e di quelle dell'Autorità Sanitaria.

Art. 89 - Estumulazioni ed esumazioni coatte

1. Per necessità dettate da interesse pubblico o forza maggiore, il Comune può disporre l'effettuazione d'estumulazioni o d'esumazioni coatte.
2. Nel caso d'estumulazione il Comune garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la ricollocazione della salma, dei resti o delle ceneri, in altro tumulo nell'ambito dello stesso o di altro cimitero frazionale, previo accordo con il concessionario. Qualora non s'addivenga all'accordo entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, l'Amministrazione procede d'autorità.
3. La spesa per l'operazione, nonché quella per la decorazione della nuova lapide, qualora quella vecchia non sia recuperabile, sono a carico del Comune.
4. Il concessionario nulla ha a pretendere per l'eventuale differenza tariffaria tra il tumulo originario e quello di destinazione.
5. Nel caso d'esumazione il Comune garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la ricollocazione della salma in un'altra fossa nell'ambito dello stesso o di altro cimitero frazionale,

previo accordo con il coniuge o con i parenti di grado più prossimo. Qualora non s'addivenga all'accordo entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, l'Amministrazione procede d'autorità.

6. La spesa per l'operazione è a carico del Comune.
7. Qualora sulla fossa originaria si trovi posizionata una lapide o croce non più recuperabile, la spesa per l'erezione della nuova lapide o croce è a carico del Comune.
8. Sia in caso d'estumulazione, che in caso d'esumazione, il coniuge o i parenti di grado più prossimo possono chiedere la cremazione della salma. Il richiedente si assume l'onere della relativa spesa.

Art. 90 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono soggette, in conformità all'art. 1, comma 7 bis. della legge 28.02.2001 n. 26, alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Al fine di favorire la cremazione a seguito di estumulazione delle salme per scadenza del contratto trentennale o esumazione dai campi indecomposti dopo il prescritto periodo di almeno cinque anni o esumazione delle salme inumate da almeno dieci anni, la Giunta Comunale può stabilire di farsi carico del costo dell'operazione di estumulazione o esumazione per l'avvio alla cremazione riservato ai familiari.

CAPO XIII

CREMAZIONE, REGISTRO DELLA CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 91 – Registro della cremazione

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dai servizi demografici, su registro in formato elettronico.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La manifestazione della volontà della cremazione può contestualmente recare la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
3. L'annotazione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, ma ha la funzione di pubblicità *post mortem* della volontà espressa nelle forme previste dalla legge.

Art. 92 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare previa presentazione dei seguenti documenti:
 - a) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, salvo che venga presentata una dichiarazione autografa del defunto in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato

civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
2. Compete al Comune di Monselice autorizzare la cremazione delle persone decedute nel territorio comunale o qui sepolte.

Art. 93 - Cremazione dei resti mortali, disinteresse ed irreperibilità della famiglia

1. L'irreperibilità della famiglia, ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2, della legge regionale n. 18/2010 è determinata dal responsabile del servizio competente che disporrà idonee ricerche anagrafiche; in caso di individuazione di un familiare sarà onere di quest'ultimo informare eventuali altri eredi.
2. In caso di accertata irreperibilità dei familiari o altri aventi titolo, l'ufficiale dello stato civile può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero di uno specifico avviso. Le urne saranno conservate in **loculi** individuati dal responsabile dell'ufficio gestione cimiteri in forma anonima. Previa richiesta dei familiari le urne potranno essere riconsegnate agli aventi titolo per la tumulazione o l'affidamento, con corresponsione al comune delle spese sostenute.
3. In caso invece di disinteresse da parte dei familiari o altri aventi titolo, alla custodia o alla tumulazione delle ceneri, l'urna, previa acquisizione della documentazione di rito necessaria per l'autorizzazione alla cremazione, viene tumulata in appositi loculi individuati dal responsabile dei servizi cimiteriali in forma anonima. Previa richiesta dei familiari le urne potranno essere riconsegnate agli aventi titolo per la tumulazione o affidamento, con corresponsione al comune delle spese sostenute.

Art. 94 – Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione, tumulazione o dispersione.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e riportare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, delle date di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o l'affidamento.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del

Comune di decesso.

5. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'affidatario, oppure consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 95 – Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione delle ceneri dei defunti viene concesso dal responsabile dei servizi cimiteriali previa la presentazione della relativa domanda da parte della persona che chiede l'affidamento e la verifica, da parte degli uffici comunali, della presenza di una volontà espressa del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi.
2. E' consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli indicati nel punto precedente, previo consenso scritto degli aventi diritto.
3. La richiesta deve indicare:
 - a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
 - b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
 - c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - ❖ a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - ❖ a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - ❖ a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
4. Per l'affidamento delle ceneri non è dovuta alcuna tariffa.
5. Il responsabile del servizio cimiteriale cura anche la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n. 18/2010.

Art. 96 - Consegna delle urne cinerarie

1. La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d), e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dell'art. 49 della legge regionale n. 18/2010.
2. Al momento della consegna dell'urna il responsabile del forno crematorio redige il verbale di consegna.
3. L'urna dovrà essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. Il Comune può eventualmente procedere a controlli per verificare l'idoneità delle modalità di conservazione delle ceneri.
5. In caso di decesso dell'affidatario, gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, oppure restituire l'urna al custode del Cimitero, avvisando l'ufficio gestione cimiteri.
6. La consegna dell'urna all'affidatario può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del

defunto.

7. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.
8. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nell'apposito registro di cui all'art. 91, saranno annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro.

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 97 – Dispersione delle ceneri

1. Qualora possa essere ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:
 - a) l'indicazione del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata di eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
3. Nel territorio comunale la dispersione è consentita:
 - a) nelle apposite aree istituite in ciascun cimitero, in una delle seguenti modalità:
 - per interrimento dell'intera urna cineraria costruita in materiale biodegradabile;
 - per aspersione sul terreno;
 - per interrimento delle ceneri;Tale dispersione è eseguita a titolo gratuito.
 - b) in aree pubbliche o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi; è consentito comunque interrarvi l'intera urna, purché di materiale biodegradabile.
 - c) in aree private. In tal caso, è necessario allegare alla richiesta di autorizzazione alla dispersione l'assenso scritto dei proprietari. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
4. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. È vietata in ogni caso la dispersione in edifici o altri luoghi chiusi.
6. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa

consegna al custode del cimitero nel quale è avvenuta la dispersione e in ogni caso al custode del cimitero del capoluogo.

7. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

CAPO XIV

REPARTI SPECIALI PER ACATTOLICI O PER COMUNITÀ STRANIERE

Art. 98

1. Il piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990 può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di salme di persone professanti in vita un culto diverso da quello cattolico a norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Alle comunità straniere che presentano domanda tendente ad ottenere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.
3. La disciplina delle sepolture per le salme di persone in vita professanti un culto diverso da quello cattolico, od appartenenti a comunità straniere di cui ai precedenti commi, viene fissata da apposito protocollo d'intesa tra l'Amministrazione, rappresentata dal Sindaco, ed i rappresentanti dei singoli culti o delle diverse comunità straniere. Il protocollo viene approvato dalla Giunta Comunale.

CAPO XV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 99 - Autorizzazione alla costruzione

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero, destinate ad accogliere salme, resti mortali o ceneri, di cui all'art. 340 del T.U.L.S. n. 1265/1934, occorre l'autorizzazione del Dirigente Tecnico, previa deliberazione del Consiglio Comunale e sentito il medico competente dell'U.L.S.S. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.
2. Le istanze devono passare al vaglio dell'Ufficio Tecnico Comunale per gli accertamenti di rito, affinché le costruzioni stesse siano rispondenti ai requisiti di legge.

Art. 100 - Autorizzazione alla sepoltura

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 8, occorre il nulla osta del Dirigente responsabile o suo incaricato, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 101 - Tasse

1. Il Comune non può imporre tasse di concessione per il seppellimento di defunti nelle cappelle private di cui al presente capo, superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri di cui al capo XI.

CAPO XVI
NORME DI SERVIZIO E PERSONALE ADDETTO

Art. 102 - Custodia

1. In tutti i cimiteri dev'essere assicurato il servizio di custodia. Il servizio è svolto dal Comune direttamente oppure dato in concessione od in appalto all'esterno.
2. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal custode-necroforo.

Art. 103 - Compiti del custode-necroforo

1. Il custode-necroforo del cimitero:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
 - b) redige in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, il registro delle operazioni cimiteriali, vidimato dal Dirigente responsabile o suo incaricato, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sui defunti operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
 - d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile o suo incaricato all'addetto del trasporto di salme, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990;
 - e) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in loculi, siano muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - f) deve scavare le fosse, ricevere le salme, resti o ceneri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, deporli nei tumuli o calarli nelle fosse, riempire le fosse, visitarle frequentemente riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno.
 - g) vigila affinché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari, e non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze;
 - h) cura l'ordinaria manutenzione di tutte le opere murarie di proprietà comunale;
 - i) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, favorisce il deflusso delle acque dai campi, e la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti, sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
 - j) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - k) comunica per iscritto all'Ufficio Tecnico lo stato di abbandono e palese degrado di loculi e sepolture private che compromettano la sicurezza, l'igiene e il decoro del Cimitero.

Art. 104 - Personale

1. Il personale addetto al cimitero comunale dipende:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda edifici, viali, sentieri, spazi, illuminazione, pulizia e tutta la struttura nel suo genere;
 - b) dall'Ufficio Gestione Cimiteri per gli adempimenti amministrativi.
2. Il personale addetto al cimitero, inoltre, svolge tutte le operazioni aventi valenza sanitaria (esumazioni, smaltimento rifiuti, ecc.) osservando scrupolosamente le direttive impartite dal

medico competente designato dall'U.L.S.S. (coordinatore sanitario o suo delegato/incaricato), cui compete anche il controllo sulle stesse operazioni.

3. Nel caso che il servizio venga dato in appalto od in concessione, il responsabile della ditta si coordina con i responsabili di servizio interessati, fermo restando i compiti e le funzioni attribuiti da contratto.

CAPO XVII POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 105 - Orari d'apertura

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, da affiggersi all'ingresso dei cimiteri .

Art. 106 - Visitatori

1. Nel cimitero possono essere introdotti veicoli ad esclusivo servizio dello stesso.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero o non conformi al comune senso del pudore;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli minori di 10 anni che non siano accompagnati da persone adulte.
 - e) a chiunque, quando vi sono motivi di ordine pubblico, d'igiene, di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Art. 107 - Presenze durante le operazioni

1. È concesso di presenziare alle operazioni d'esumazione o d'estumulazione ai soli familiari dei defunti, oltre alle Autorità pubbliche ed al personale addetto al cimitero.
2. Per particolari motivi di ordine pubblico, il Sindaco con propria ordinanza può limitare l'accesso ai soli parenti od affini più prossimi del defunto.
3. È fatta salva ogni altra diversa disposizione impartita dall'Autorità Sanitaria.

Art. 108 - Contegno

1. All'interno del cimitero chiunque è tenuto a mantenere un contegno che s'addica all'austerità del luogo. Chi invece tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, oppure pronunciasse discorsi o frasi offensivi del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto al cimitero o alla vigilanza, diffidato dal seguire, e, qualora perseverasse, gli sarà ordinato di uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, affidato alla forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.
2. Nel cimitero è vietato ogni comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo, ed in particolare:
 - a) scavalcare o calpestare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo i camminamenti tra le fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba del proprio caro;
 - b) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- e) danneggiare aiuole, piante od alberi;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi o di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - g) fotografare o filmare operazioni cimiteriali, salvo disposizioni contrarie provenienti dall'Autorità Giudiziaria;
 - h) eseguire lavori od iscrizioni senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - j) assistere da vicino ad esumazioni od estumulazioni di salme da parte d'estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Dirigente responsabile o suo incaricato;
 - k) qualsiasi attività commerciale.
3. I divieti predetti, s'estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo diversa autorizzazione in deroga.
 4. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 109 - Pulizia

1. Il viale centrale, i laterali, i sentieri, i camminamenti fra fossa e fossa devono essere tenuti nel miglior ordine e decoro; nei campi l'erba dev'essere frequentemente estirpata o tagliata.

Art. 110 - Decorazioni delle lapidi

1. Le lampade votive, le decorazioni e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi, degli ossari, dei cinerari o sulle tombe ad inumazione, possono essere eseguite e poste in opera fatto salvo il decoro del luogo. L'Ufficio Gestione Cimiteri si riserva il controllo di quanto sopra. È vietata comunque la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
2. Le iscrizioni devono obbligatoriamente contenere il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto. Le decorazioni e le eventuali ulteriori iscrizioni devono essere contenute entro i limiti della consuetudine locale vigente. È facoltà del Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, con proprio decreto, autorizzare altre iscrizioni integrative.
3. I nomi sulle epigrafi devono essere scritti in caratteri latini, e le date in cifre arabe o romane. Eventuali ulteriori iscrizioni devono essere redatte in lingua italiana o latina; possono essere usate altre lingue ed altri caratteri purché ne sia presentata apposita richiesta nella quale sia dichiarata la traduzione del testo in italiano.
4. Il concessionario non può variare il tipo di marmo usato per le lapidi dei loculi del settore al quale appartiene il tumulo avuto in concessione.
5. Sui loculi della prima fila orizzontale in basso è vietato riporre piante, vasi o fiori fuori dagli appositi spazi di cui la lapide sia fornita.

Art. 111 - Manutenzione degli ornamenti

1. È onere delle famiglie dei defunti, seppelliti tanto nelle fosse quanto nei tumuli, siano essi privati o meno, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ed ogni altro tipo d'ornamento.
2. Qualora gli ornamenti venissero a cedere a causa del tempo o delle intemperie, e non potessero più essere rimessi a posto, saranno ritirati dal custode per essere distrutti, sempre che, a seguito d'avviso da parte del Comune, entro un mese dalla data di ricevimento dell'avviso stesso non venissero ritirati o riparati dalle famiglie interessate.
3. Il Comune ha diritto a far rimuovere le ornamentazioni, anche se provvisorie, ogniqualvolta le giudichi indecorose o comunque in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di

provvedere alla rimozione di quelle pericolanti o pericolose, anche qualora esse siano collocate sopra sepolture private, le quali risultino abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto sulle stesse.

Art. 112 - Sospensione dei lavori

1. Dal venti ottobre al cinque novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiali, e vengono sospesi i lavori in corso d'esecuzione per conto di privati.
2. Le imprese devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.
3. La posa di lapidi e le iscrizioni sono consentite fino al ventotto ottobre.

Art. 113 - Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, ed in particolare quelle a cadenza periodica il dirigente della Polizia Municipale provvederà per quanto di sua competenza a favorire l'ordine pubblico.

Art. 114 - Divieti

1. Nell'ambito del demanio cimiteriale nulla può essere eseguito o compiuto se non nei limiti di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. A titolo puramente esemplificativo è vietato:
 - a) asportare dal cimitero materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti o corone da parte di persone non aventi titolo;
 - b) recare qualsiasi danno o sfregio alle lapidi ed ai muri del cimitero o delle cappelle;
 - c) eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

CAPO XVIII

CONTRAVVENZIONI

Art. 115 - Sanzioni applicabili

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma del T.U.L.S. n. 1256/1934 e successive modificazioni, ed in particolare degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dalla legge.

Art. 116 - Erezione o posa manufatti

1. Nessuna opera di cui al presente articolo, può essere realizzata nel cimitero ove manchi l'autorizzazione comunale.
2. I manufatti eretti senza detta autorizzazione verranno rimossi dal Comune senza alcun preavviso, con spese a carico del committente.

Art. 117 - *Difformità dei manufatti*

1. All'Ufficio Tecnico Comunale spetta la verifica della conformità delle lapidi, delle croci e dei monumentini posti sulle fosse con la relativa autorizzazione.
2. Ad esso spetta, inoltre, la verifica della conformità delle decorazioni ed iscrizioni poste sulle lapidi dei tumuli alle prescrizioni stabilite dall'art. 110 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il Comune riscontri difformità tra la lapide, croce o monumentino posto, e quanto richiesto dalla normativa vigente o dall'autorizzazione concessa, diffida il committente dal provvedere all'adeguamento dell'opera entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'ingiunzione. Qualora egli non vi ottemperi, il Comune procede alla rimozione e smaltimento del manufatto, con spese a carico del committente.

CAPO XIX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 118 - *Rinvii*

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, nel T.U.L.S. n. 1265/1934 e successive modificazioni, legge 30 marzo 2001, n. 130 e nella legge regionale 4 marzo 2010 n. 18.